

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3138

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato PAGLIUCA

Annunziata il 17 gennaio 1953

Aumento dei limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali del ruolo servizi dell'Esercito

ONOREVOLI COLLEGHI. — Nella relazione dell'onorevole Codacci Pisanelli sul disegno di legge n. 2049 relativo agli organici degli ufficiali dell'Esercito e limiti di età per la cessazione dal servizio permanente venne esplicitamente notato che quel disegno di legge non aveva carattere definitivo perché, non essendo stata ancora precisata la consistenza delle nostre Forze armate, e dell'Esercito in particolare, in relazione agli impegni internazionali del nostro Paese, non era possibile esaminarlo insieme con quelli relativi all'ordinamento dell'Esercito e allo stato giuridico degli ufficiali.

La situazione di disagio degli ufficiali dell'Esercito per gli insufficienti organici, già rilevata in quella occasione, si è maggiormente accentuata in quest'ultimo periodo, specie in dipendenza degli attuali limiti di età che fanno allontanare dal servizio attivo ufficiali ricchi di insostituibile esperienza.

Tale situazione di disagio è maggiormente sentita tra gli ufficiali dei servizi, per i quali l'evoluzione degli ordinamenti militari che, secondo la nuova strategia a largo respiro, ha portato alla meccanizzazione degli Eserciti, non richiede più quello sforzo fisico che doveva essere sopportato in altri tempi. Oggi l'ufficiale dei servizi esplica la sua indispensabile azione, in pace e in guerra, più con la

mente che con le forze fisiche, e l'aggiornamento dei mezzi militari, col progredire della scienza, richiede la presenza in servizio di ufficiali già pratici non soltanto nella tecnica, ma altresì nell'azione di comando resa sempre più difficoltosa dal continuo evolversi dei mezzi di indagine e della loro pratica attuazione.

Più che di interesse dei singoli ufficiali, quindi, l'aumento dei limiti di età per la cessazione degli ufficiali dei servizi dalla carriera attiva nei quadri è di interesse dell'Amministrazione, la quale non verrebbe a privarsi degli ufficiali maggiormente idonei all'azione di comando e di responsabilità e non sarebbe obbligata al reclutamento continuo di elementi nuovi, che comporta sempre un aggravio al bilancio e non un miglioramento dal punto di vista della capacità e dell'esperienza professionale.

D'altro canto lo Stato deve pur dimostrare a questi benemeriti ufficiali, fra i quali non sono rari i professionisti di fama indiscutibile, che esso si preoccupa anche del loro disagio economico all'atto dell'allontanamento dal servizio attivo.

Si considerino, ad esempio, gli ufficiali del Corpo sanitario e del Corpo veterinario, i quali, in seguito ai cambiamenti di sede durante il servizio attivo, vengono a trovarsi, all'atto

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

del collocamento a riposo, senza una clientela civile, perché tutta la loro attività fu spesa al servizio della Patria.

D'altra parte l'età non più giovane non permette loro alcuna possibilità di incunearsi fra i medici e i veterinari civili per continuare dignitosamente nella loro professione.

Alcune di queste osservazioni sono estensibili agli ufficiali degli altri servizi dell'Esercito.

Un altro rilievo va fatto ed è quello che questi ufficiali dei servizi molto spesso, allo scopo di ultimare i loro studi scolastici, entrano in carriera con ritardo, fino al 34° anno di età, ed è perciò evidente che non pochi vengono collocati a riposo con un trattamento di pensione insufficiente a causa dei non molti anni di servizio attivo prestati. La loro carriera è anche più lenta e stazionaria di quella degli ufficiali delle armi combattenti poiché è assai raro il caso che essi possano conseguire speciali vantaggi per studi

militari o per promozioni per merito di guerra.

È da ritenersi perciò che la tabella relativa ai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dei servizi dell'Esercito (automobilistico, sanitario, veterinario ed amministrativo) debba essere modificata come appresso è indicato:

Grado	Limiti di età attuali	Limiti di età proposti
Tenente generale . . .	65	65
Maggiore generale . . .	63	63
Colonnello	60	62
Tenente colonnello . . .	57	60
Maggiore	56	58
Capitano	52	55
Subalterni	50	52

Il proposto aumento dei limiti di età non determina maggiori spese in bilancio.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dei servizi dell'Esercito sono i seguenti:

- per i subalterni, anni 52;
- per i capitani, anni 55;
- per i maggiori, anni 58;
- per i tenenti colonnelli, anni 60;
- per i colonnelli, anni 62;
- per i maggiori generali, anni 63;
- per i tenenti generali, anni 65.

ART. 2.

La presente legge entrerà in vigore nel giorno della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ed avrà effetto dal 1° gennaio 1953.